

Bruxelles, 22 maggio 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0140 (COD)**

**9060/18
ADD 1**

**TRANS 210
MAR 66
TELECOM 143
MI 361
COMER 45
CYBER 105
ENFOCUSTOM 101
DATAPROTECT 96
IA 138
CODEC 797**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 maggio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 279 final - ANNEXES 1 to 2
Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 279 final - ANNEXES 1 to 2.

All.: COM(2018) 279 final - ANNEXES 1 to 2



Bruxelles, 17.5.2018
COM(2018) 279 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci

{SEC(2018) 231 final} - {SWD(2018) 183 final} - {SWD(2018) 184 final}

	paragrafo 1	all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio)						
Località e data di accettazione delle merci da trasportare	Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 3 (riferimento all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio)						
Località prevista per la riconsegna	Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 3 (riferimento all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio)						
Instradamento o la distanza, in quanto tali elementi servano a giustificare un prezzo di trasporto diverso da quello normalmente applicabile	Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 3 (riferimento all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio)						
Se del caso, punti di transito di frontiera	Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 3 (riferimento all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio del 27 giugno 1960)						
Stazioni ferroviarie di carico e di scarico		Articolo 3						
Porti fluviali di imbarco o di sbarco relativi al percorso per via navigabile		Articolo 3						
Porti marittimi di imbarco o di sbarco relativi al percorso marittimo		Articolo 3						
Timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali nelle stazioni ferroviarie o nei porti fluviali o marittimi di cui trattasi, al termine della		Articolo 3						

parte di trasporto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare								
[Nome, indirizzo, recapiti e firma dello speditore]			[Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]					
[Luogo e data in cui l'operazione di trasporto combinato ha inizio nell'Unione]			[Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]					
[Nome, indirizzo e recapiti del destinatario]			[Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]					
[Luogo e data in cui le operazioni di trasporto combinato si concludono nell'Unione]			[Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]					
[Distanza in linea d'aria tra il luogo in cui l'operazione di trasporto combinato ha inizio e il luogo in cui si conclude nell'Unione]			[Articolo 3, paragrafo 2, lettera e) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]					

<p>[Una descrizione, firmata dallo speditore, del percorso effettuato nell'operazione di trasporto combinato, comprendente almeno le seguenti informazioni per ciascun tragitto, e per ogni modo di trasporto utilizzato nei tragitti non stradali dell'operazione all'interno del territorio dell'Unione:</p> <p>i) ordine dei tragitti (vale a dire primo tragitto, tragitto non stradale o tragitto finale);</p> <p>ii) nome, indirizzo e recapiti del trasportatore;</p> <p>iii) modo di trasporto e sua collocazione nell'operazione.]</p>			<p>[Articolo 3, paragrafo 2, lettera f) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]</p>				
<p>[Identificazione delle unità di carico intermodali trasportate]</p>			<p>[Articolo 3, paragrafo 2, lettera g) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]</p>				
<p>[Per il tragitto stradale iniziale:</p> <p>i) luogo di trasbordo verso il tragitto non stradale;</p> <p>ii) distanza in linea d'aria, percorsa nel tragitto stradale iniziale, tra il luogo di carico e il primo terminale di trasbordo;</p> <p>iii) se il tragitto stradale iniziale è stato completato, firma del trasportatore attestante che l'operazione di trasporto sul tragitto stradale è stata effettuata]</p>			<p>[Articolo 3, paragrafo 2, lettera h) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]</p>				
<p>[Per il tragitto stradale finale:</p> <p>i) luogo in cui le merci sono trasbordate verso il tragitto non stradale (ferrovia, vie navigabili interne o trasporto marittimo);</p> <p>ii) distanza in linea d'aria, percorsa nel tragitto stradale finale, tra il luogo di trasbordo e il luogo in cui l'operazione di trasporto combinato si conclude nell'Unione;]</p>			<p>[Articolo 3, paragrafo 2, lettera i) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]</p>				
<p>[Per il tragitto non stradale:</p> <p>i) se il tragitto non stradale è stato completato, firma del trasportatore (o dei trasportatori in caso di due o più tragitti non stradali dell'operazione) attestante che l'operazione di trasporto sul tragitto non stradale è stata effettuata;</p> <p>ii) se disponibile, firma o timbro dell'autorità ferroviaria o portuale competente nei terminali pertinenti (stazione ferroviaria o porto) lungo il tragitto non stradale dell'operazione, attestante che la parte</p>			<p>[Articolo 3, paragrafo 2, lettera j) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]</p>				

pertinente del tragitto non stradale è stata effettuata.]								
Nome, indirizzo e firma del mittente				Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)	[Articolo 8, paragrafo 3, lettera a) (nessun cambiamento proposto)]			
Nome, indirizzo e firma del trasportatore				Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)	[Articolo 8, paragrafo 3, lettera b) (nessun cambiamento proposto)]			
Il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate				Articolo 8, paragrafo 3, lettera c)	[Articolo 8, paragrafo 3, lettera c) (nessun cambiamento proposto)]			
Il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto				Articolo 8, paragrafo 3, lettera d)	[Articolo 8, paragrafo 3, lettera d) (nessun cambiamento proposto)]			
La denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi				Articolo 8, paragrafo 3, lettera e)	[Articolo 8, paragrafo 3, lettera e) (nessun cambiamento proposto)]			
La massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci				Articolo 8, paragrafo 3, lettera f)	[Articolo 8, paragrafo 3, lettera f) (nessun cambiamento proposto)]			

Il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio				Articolo 8, paragrafo 3, lettera g)	[Articolo 8, paragrafo 3, lettera g) (nessun cambiamento proposto)]			
Il codice alfanumerico identificativo unico dell'agente regolamentato, quale assegnato dall'autorità competente						Punto 6.3.2.6, lettera a), dell'allegato		
Il codice identificativo unico della spedizione, ad esempio il numero della lettera di trasporto aereo (house o master)						Punto 6.3.2.6, lettera b), dell'allegato		
Il contenuto della spedizione (**)						Punto 6.3.2.6, lettera c), dell'allegato		
Lo status di sicurezza della spedizione, attestato dalla menzione: - "SPX", indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, oppure - "SCO", indicante che la spedizione è sicura solo ai fini del trasporto con aeromobili cargo o postali, oppure "SHR", indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, per quanto riguarda le prescrizioni relative all'alto rischio						Punto 6.3.2.6, lettera d), dell'allegato		
La ragione per la quale è stato rilasciato lo status di sicurezza, specificando: - "KC", che significa ricevuto da un mittente conosciuto (known consignor), oppure - "AC", che significa ricevuto da un mittente responsabile (account consignor), oppure - "RA", che significa selezionato da un agente regolamentato (regulated agent), oppure - Gli strumenti o le modalità di screening utilizzati, oppure - I motivi per applicare alla spedizione l'esenzione dallo screening						Punto 6.3.2.6, lettera e), dell'allegato		
Il nome della persona che ha rilasciato lo status di sicurezza o un elemento di identificazione equivalente, nonché la data e l'ora del rilascio						Punto 6.3.2.6, lettera f), dell'allegato		

Il codice identificativo unico ricevuto dall'autorità competente, di ogni agente regolamentato che ha riconosciuto lo status di sicurezza attribuito ad una spedizione da un altro agente regolamentato						Punto 6.3.2.6, lettera g), dell'allegato		
Informazioni generali necessarie nel documento di trasporto							5.4.1.1.1	
Informazioni generali richieste per il trasporto in navi cisterna							5.4.1.1.2 – solo ADN	
Informazioni specifiche necessarie da includere per alcuni tipi di merci pericolose, o alcuni container, o nel caso di un trasporto in una catena di trasporti comprendente diverse modalità di trasporto, conformemente a disposizioni speciali contenute nel capitolo 5.4. dei rispettivi allegati dell'ADR, del RID e dell'ADN.							5.4.1.1.3 a 5.4.1.1.21 – ADR e RID 5.4.1.1.3 a 5.4.1.1.22 – ADN	
Informazioni supplementari e speciali richieste per alcune classi di merci pericolose							5.4.1.2	
Merchi non pericolose							5.4.1.5	
Certificato di carico di un contenitore							5.4.2	
Istruzioni scritte							5.4.3	
Informazioni contenute nel documento di notifica per spedizioni di rifiuti soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1013/2006								Allegato IA
Informazioni contenute nel documento di movimento per spedizioni di rifiuti soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1013/2006								Allegato IB
Informazioni contenute nel documento che accompagna le spedizioni di rifiuti soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006								Allegato VII

Legislazione degli Stati membri

La tabella seguente indica la legislazione nazionale pertinente degli Stati membri riguardante materie disciplinate dalla parte terza, titolo VI, del trattato e che prevede informazioni identiche, in tutto o in parte, alle informazioni specificate nel punto A del presente allegato.

[Stato membro]

Legislazione	[Riferimento legislativo]	[Riferimento legislativo]	[...]	[Riferimento legislativo]
Informazione				
[Informazione come specificata nel rispettivo articolo dell'atto giuridico]	[Riferimento all'articolo]	[Riferimento all'articolo]		[Riferimento all'articolo]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[Informazione come specificata nel rispettivo articolo dell'atto giuridico]	[Riferimento all'articolo]	[Riferimento all'articolo]	[...]	[Riferimento all'articolo]

[Stato membro]

Legislazione	[Riferimento legislativo]	[Riferimento legislativo]	[...]	[Riferimento legislativo]
Informazione				
[Informazione come specificata nel rispettivo articolo dell'atto giuridico]	[Riferimento all'articolo]	[Riferimento all'articolo]		[Riferimento all'articolo]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[Informazione come specificata nel rispettivo articolo dell'atto giuridico]	[Riferimento]	[Riferimento]	[...]	[Riferimento]

	all'articolo]	all'articolo]		all'articolo]
--	---------------	---------------	--	---------------

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ORGANI NOTIFICATI

1. Ai fini della notifica, un organismo di valutazione della conformità deve soddisfare le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.
2. L'organismo di valutazione della conformità è istituito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dalla piattaforma eFTI o dal prestatore di servizi della piattaforma eFTI che valuta.

Un organismo appartenente a un'associazione d'impresе o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di una piattaforma eFTI o un prestatore di servizi della piattaforma eFTI che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il responsabile della manutenzione della piattaforma eFTI o il prestatore di servizi della piattaforma eFTI sottoposti alla valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tale piattaforma eFTI o del prestatore di servizi della piattaforma eFTI, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base agli articoli 12 e 13 e in relazione ai quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento e per ogni procedura di certificazione per la quale è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

- a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
- b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure. Predispone una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
- c) procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura e del grado di complessità della tecnologia in questione.

L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità.

7. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

- a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
- b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
- c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni di cui all'articolo 9;
- d) la capacità di elaborare certificati di conformità, registri e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9. Gli organismi di valutazione della conformità stipulano un'assicurazione di responsabilità civile, se tale forma assicurativa non è direttamente coperta dallo Stato ai sensi della normativa nazionale o se lo Stato membro stesso non effettua direttamente la valutazione di conformità.

10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma degli articoli 12 e 13 o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività normative pertinenti, o garantiscono che il loro personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità ne sia informato.